



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



ISSN 2240-7618

2/2018

EDITOR-IN-CHIEF

Francesco Viganò

EDITORIAL BOARD

Italy: Gian Luigi Gatta, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli
Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

EDITORIAL STAFF

Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Elisabetta Pietrocarlo, Tommaso Trinchera, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Maserà, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Il passaggio del tempo e la responsabilità penale*

Sulla prescrizione penale, sul suo fondamento e sulla sua natura giuridica

El paso del tiempo y la responsabilidad penal

Sobre la prescripción penal, su fundamento y su naturaleza jurídica

The passage of time and the criminal responsibility

On the Statute of Limitations in Criminal law: Rationale and Legal Nature

RAMON RAGUÉS I VALLÈS

Catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra
ramon.ragues@upf.edu

PRESCRIZIONE

PRESCRIPCIÓN

STATUTE OF LIMITATIONS

ABSTRACTS

La prescrizione penale è una figura riconosciuta praticamente in tutti gli ordinamenti giuridici; tuttavia, essa attraversa un momento di evidente messa in discussione, non solamente nell'ambito del diritto penale internazionale – dove è stata eliminata – bensì anche all'interno dei sistemi giuridici nazionali, dove si può notare una crescente limitazione dei suoi effetti in materie come quella degli abusi sessuali. Il presente lavoro si propone di valutare le cause e i risultati di tale messa in discussione e a tal fine si interroga su quali siano le ragioni, sia dogmatiche che di politica criminale, che giustificano l'esistenza di questa figura, indagandone al tempo stesso la natura giuridica.

La prescripción penal es una figura reconocida prácticamente en todos los ordenamientos jurídicos. No obstante, la misma atraviesa un momento de evidente puesta en discusión, no solamente en el ámbito del derecho penal internacional, donde ya ha sido limitada, sino que también al interior de los sistemas jurídicos nacionales, donde es posible apreciar una creciente tendencia a limitarla. El presente trabajo analiza las causas y los resultados de tal puesta en discusión y, en este contexto, se pregunta sobre las razones, ya sean dogmáticas o de política criminal, que justifican la existencia de esta figura, estudiando al mismo tiempo su naturaleza jurídica.

The statute of limitations in criminal law is a well-known legal concept worldwide; nevertheless, such an idea is nowadays controversial, not only under international criminal law – where it was abolished – but also at a domestic level, where statutes of limitations are often narrowed especially with respect to sex offences. The paper focuses on the said debate, investigating the theoretical and practical reasons of the statute of limitations, and exploring at the same time the legal nature of the concept.

* Il presente contributo costituisce il testo, corredato da note, della relazione tenuta dall'Autore al seminario svoltosi a Bologna il 28 marzo 2018, nell'ambito della ricerca MELA (Memory laws in European and Comparative Perspective). L'Autore desidera ringraziare la professoressa Emanuela Fronza per il suo invito a partecipare al seminario, tutti i partecipanti per i loro interessanti commenti, in primis il prof. Marco Scoletta per il suo ruolo di discusso ed infine il traduttore per il suo inestimabile aiuto.

Traduzione in italiano a cura del Dott. Paolo Caroli.

SOMMARIO

1. Introduzione. - 2. Giustificazioni basate sui diritti fondamentali degli autori degli illeciti. - 3. Spiegazioni fondate sulla teoria della pena. - 4. Il fondamento della prescrizione: proposta personale. - 5. Delinquenza meno grave e prescrizione. - 6. Sulla natura giuridica della prescrizione. - 7. Conclusioni.

1.

Introduzione.

Il passaggio del tempo ha degli effetti sulla responsabilità giuridica? La risposta a questa domanda deve essere necessariamente affermativa se consideriamo la grande maggioranza degli ordinamenti vigenti. Per esempio, con il passaggio del tempo si estinguono i debiti; una persona può acquisire la proprietà di beni altrui di cui è in possesso; e, ciò che più interessa in questa sede, lo Stato può smettere di perseguire un cittadino per aver commesso determinati illeciti o può decidere di non eseguire sanzioni già irrogate, qualora l'esecuzione non sia ancora iniziata. In questo senso, il Diritto non agisce in modo diverso da come solitamente noi stessi procediamo nelle nostre relazioni sociali. Con il passare degli anni, infatti, tendiamo a dimenticare gli insulti dei nostri amici e conoscenti e smettiamo di lamentarci dei vecchi debiti.

Quali sono le ragioni di questa influenza del passaggio del tempo sulla responsabilità giuridica e sulle obbligazioni che derivano dalla stessa? Dalla prospettiva del Diritto privato, si è soliti riferirsi alla necessità di garantire la sicurezza delle relazioni patrimoniali e economiche. Tuttavia, non è chiaro se la stessa spiegazione possa valere anche per il Diritto punitivo e in particolar modo per il Diritto penale, poiché la natura delle obbligazioni derivanti da un contratto è molto diversa dalla responsabilità che deriva dalla commissione di un reato. Per tale ragione, storicamente, alcuni autori hanno affermato che la responsabilità penale non dovrebbe estinguersi mai. Infatti, una tale estinzione comporterebbe un premio ingiustificato di cui, per giunta, sono soliti beneficiare i delinquenti più abili, i quali commettono i delitti in maniera tale da non essere scoperti per lungo tempo¹.

L'istituto che disciplina l'effetto del passaggio del tempo sulla responsabilità penale è la prescrizione, una figura prevista negli ordinamenti giuridici sin dall'inizio del processo di codificazione. Tuttavia, negli ultimi anni tale previsione legislativa è sempre più oggetto di discussione per motivi differenti. Senza dubbio, ciò è avvenuto principalmente nell'ambito del Diritto penale internazionale, dove essa è stata eliminata, in ragione della gravità dei crimini perseguiti e delle abituali difficoltà della relativa persecuzione, che normalmente non può avere inizio finché non siano cambiate le circostanze politiche di un determinato Paese, quindi dopo molti anni.

Tuttavia, anche in altri ambiti più legati alla delinquenza comune, si discute se una siffatta causa di estinzione della responsabilità debba continuare a essere applicata nei suoi termini tradizionali: in Spagna, da alcuni anni, si sono dichiarati imprescrittibili i delitti di omicidio commessi da membri di organizzazioni terroristiche; più di recente, si è avuto un intenso dibattito in seno all'opinione pubblica circa la prescrivibilità o meno degli abusi sessuali su minori, che frequentemente vengono denunciati dalle vittime molti anni dopo la loro commissione. Una recente riforma in Germania ha stabilito che alcuni delitti contro minori non possano iniziare a prescrivere fino a che il minore non abbia compiuto trent'anni (§ 78b StGB), a differenza dei diciotto previsti in Italia e Spagna.² Anche le difficoltà nello scoprire i casi di corruzione giustificano il fatto che, con riferimento a tali delitti, spesso si richiedano tempi più estesi di quelli vigenti.

Le possibili ragioni che spiegano questa tendenza della politica criminale contemporanea nel voler ridurre il raggio di azione della prescrizione meritano, tuttavia, di essere discusse. Un tale fenomeno può essere in parte giustificato con il ruolo dei mezzi di comunicazione, i quali con le loro notizie, contribuiscono a mantenere vivi nella rappresentazione collettiva fatti delittuosi che, altrimenti, sarebbero stati di fatto sicuramente dimenticati. Può darsi che a ciò contribuiscano anche le crescenti attitudini vendicative che si possono osservare nelle nostre società e, in generale, il cosiddetto populismo punitivo, che sempre più mette in discussione, per principio, qualsiasi previsione legislativa tendente, come in questo caso, a limitare gli effetti della punibilità.

¹ Per i riferimenti ad autori contrari, per motivi molto differenti, alla figura della prescrizione, si veda MORILLAS CUEVA (1980), pp. 19-21. Fra questi vanno segnalati alcuni penalisti del calibro di *Beccaria*, *Bentham* o *Garofalo*, e, nella dottrina spagnola, *Saldaña*.

² Cfr. GÓMEZ MARTÍN (2016), p. 83; nonché HELFER (2017), p. 104.

In questo contesto di dubbi crescenti, la relazione si propone di approfondire quali siano i fondamenti della prescrizione e di analizzare se essi giustifichino non solo la sua previsione legislativa in astratto, bensì anche le linee maestre della sua attuale regolamentazione. A questo scopo, si analizzeranno in primo luogo quelle prospettive che associano il fondamento della prescrizione a diritti fondamentali dei cittadini (II), per poi passare all'esposizione e critica delle teorie che ritengono, al contrario, che tale istituto si giustifichi meglio sulla base della teoria della pena (III). In seguito si esporrà l'approccio che qui si ritiene più adeguato quanto alla questione del fondamento (IV), dedicando alcune considerazioni specifiche sulla prescrizione nei casi di delinquenza meno grave (V). Infine, si effettueranno alcune valutazioni sulla natura giuridica della figura in parola (VI). Prima di entrare dunque nel vivo della materia, conviene segnalare che il presente lavoro non pretende di concentrarsi sui dettagli di un ordinamento giuridico in particolare, bensì di analizzare i fondamenti su cui si basa una figura che è condivisa dalla grande maggioranza dei sistemi penali contemporanei.

2. Giustificazioni basate sui diritti fondamentali degli autori degli illeciti.

Alcuni Autori ritengono che l'esistenza della prescrizione negli ordinamenti giuridici possa spiegarsi solo come esigenza derivata dal riconoscimento di determinati diritti fondamentali degli autori degli illeciti. In questo gruppo di Autori, è possibile distinguere questi tre approcci:

1. Il primo invoca il *diritto a un processo senza indebite dilazioni o entro un tempo ragionevole* (art. 6 CEDU), una garanzia che viene lesa nei casi di irrogazione tardiva della pena³. Tuttavia, un approccio siffatto non riesce a spiegare perché debba estinguersi anche la possibilità di sanzione nei casi in cui è passato molto tempo fra il fatto e l'inizio del procedimento, ad esempio a causa di una denuncia tardiva da parte della vittima. Ci si riferisce cioè a quei casi in cui non vi sia un ritardo imputabile all'amministrazione della giustizia. Ancora, non si spiega perché in alcuni Paesi si prescrivano anche i fatti in cui l'autore stesso ha fatto tutto il possibile per allungare i tempi del procedimento. Infine, seguendo questa prospettiva, dovrebbe essere sempre illegittimo il regime di imprescrittibilità che vige nel Diritto penale internazionale.

2. Un'altra interpretazione possibile riguarda la volontà di limitare l'uso del Diritto penale da parte dei poteri pubblici, garantendo così ai cittadini un termine, oltre il quale non potranno mai essere perseguiti. In tal caso, il fondamento della prescrizione si relaziona chiaramente con *l'idea di sicurezza giuridica*, che comprenderebbe il diritto dell'autore dell'illecito a non restare esposto alla possibilità, aperta in maniera indefinita nel tempo, di essere perseguito. Si concretizzerebbe dunque nel diritto a conoscere *a priori* per quanti anni una persona resta esposta al rischio di essere chiamata a rispondere per una determinata condotta⁴. Si tratta del *“diritto a essere lasciato in pace, a non essere perseguitato per tutta la vita dagli errori commessi nel proprio passato, e a poter così voltare pagina”*, nelle parole letterali di Francesco Viganò⁵.

A ciò occorre tuttavia rispondere, chiedendosi se si possa e si debba riconoscere agli autori degli illeciti un diritto a essere scoperti entro un tempo determinato. E' giusto che il delinquente più abile, quello che la Giustizia tarda a localizzare, si meriti di beneficiare di tale diritto? Ciò includendo i casi in cui, per esempio, l'accusato negli anni ha esercitato pressioni sulla vittima per costringerla a non denunciarlo? E che dire poi di quei casi – che in molti Paesi non impediscono l'estinzione della responsabilità – in cui il delinquente è fuggito e si trova in un luogo in cui la giustizia non possa raggiungerlo? Anche a questo soggetto occorre garantire, come diritto fondamentale, le sue aspettative su quanto possa durare la persecuzione? Si può dubitare che tali aspettative debbano essere riconosciute come diritto fondamentale fino al

³ Così, ad esempio, nei casi di prescrizione di delitti per i quali i rispettivi procedimenti siano stati avviati, ma si siano poi paralizzati, REY GONZÁLEZ (1999), p. 56 ss, ritiene che il fondamento di un'eventuale prescrizione sia costituito dal diritto degli imputati a un giudizio senza indebite dilazioni. In termini analoghi PASTOR (1993), p. 39, pp. 46-48 e p. 51-52, afferma che la prescrizione è “lo strumento giuridico che realizza il diritto fondamentale alla definizione del processo penale entro un termine ragionevole”. In Italia questo aspetto viene sottolineato da VIGANÒ (2013), p. 21.

⁴ Questo è l'argomento utilizzato dal Tribunale Costituzionale spagnolo in sentenze come la 157/1990, del 18 ottobre (relatori Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer). In termini simili in dottrina BANACLOCHE PALAO (1997), p. 289, il quale indica numerosi riferimenti relativi al Tribunale Supremo. Per una visione critica, cfr. GONZÁLEZ TAPIA (2003), p. 60 ss.

⁵ VIGANÒ (2013), p. 26.

punto di imporre ai legislatori l'esistenza della figura della prescrizione. Ciò non deve tuttavia essere confuso con il riconoscere che, in ogni caso, una volta stabiliti i termini di prescrizione, questi non possano essere modificati arbitrariamente.

3. Infine, un ultimo gruppo di Autori lega la presente figura al *diritto alla presunzione di innocenza*, partendo dall'idea che, nei giudizi aventi ad oggetto fatti successi molto tempo prima, vi sia un rischio eccessivo di errore, a causa della perdita di attendibilità dei mezzi di prova⁶. Tuttavia, un tale ragionamento non è compatibile con la disciplina attuale della prescrizione di molti Paesi⁷. Ciò si spiega perché la difficoltà di prova non è qualcosa che si collega immediatamente al giudicare i fatti dopo molti anni, bensì può essere presente anche con riferimento a delitti compiuti poco prima della celebrazione del giudizio⁸. Al contrario, è perfettamente possibile che con riferimento a fatti successi molto tempo addietro si possa avere un abbondante materiale probatorio, che riduca al minimo il rischio di equivoco: basti pensare alle perizie genetiche, la cui affidabilità non è intaccata dal passare degli anni.

D'altra parte, questa prospettiva non riesce a spiegare alcuni aspetti di base del Diritto vigente nella maggior parte degli ordinamenti, come, per esempio, perché i delitti gravi si prescrivano più tardi degli illeciti più lievi, quando alla maggiore o minor gravità di un delitto non sembrano dover necessariamente corrispondere difficoltà probatorie più o meno accentuate⁹. Al fine di limitare il rischio di errore nella valutazione della prova, il sistema processuale ha già le garanzie che derivano dal diritto alla presunzione di innocenza, la cui applicazione al caso concreto non dev'essere necessariamente condizionata dal tempo trascorso fra il momento di commissione del delitto e il suo giudizio, né dalla gravità dell'illecito penale per cui si procede¹⁰.

Conviene dunque sottolineare che il rifiuto delle tre summenzionate possibilità di fondamento non osta al riconoscimento del fatto che, sicuramente, la vigenza della prescrizione ha effetti positivi per i summenzionati diritti. Così, quando si decide di limitare temporalmente la persecuzione penale, si riduce la possibilità di condanne tardive o erranee e si rende più prevedibile la possibile irrogazione di una sanzione penale. Tuttavia, ciò non significa che la giustificazione della figura in parola sia, nello specifico, la volontà di salvaguardare i summenzionati interessi.

3. Spiegazioni fondate sulla teoria della pena.

Più di recente, una parte significativa della dottrina penalistica ritiene che l'influenza del passaggio del tempo sulla responsabilità di chi delinque debba spiegarsi dalla prospettiva delle teorie della pena. Ciò significa che l'estinzione della responsabilità deve potersi giustificare perché, a fronte di determinati fatti occorsi molto tempo addietro, la sanzione penale perde il suo significato. Un tale punto di vista riguarda la relazione con gli approcci funzionalisti, che hanno predominato nella scienza penale di influenza germanica degli ultimi decenni, ossia quelle prospettive secondo cui tutte le istituzioni che compongono il Diritto penale debbano potersi giustificare e interpretarsi alla luce della funzione della pena. Tuttavia, a mio giudizio, tali spiegazioni non soddisfano:

1. In primo luogo, chi sostiene la *prevenzione generale negativa (intimidazione)* come fine della pena, argomenta dicendo che le sanzioni che vengono irrogate tardivamente perdono capacità intimidatoria e quindi sopravviene un'inidoneità della punizione a compiere la sua

⁶ Per una breve prospettiva storica su coloro che sostengono questa posizione, cfr. MORILLAS CUEVA (1980), p. 23; GILI PASCUAL (2001), pp. 66-67; GONZÁLEZ TAPIA (2003), pp. 46-47; e, in Germania, LORENZ (1934), pp. 32-34.

⁷ In questo senso BOCKELMANN (1958), p. 330 e, in Spagna, GONZÁLEZ TAPIA (2003), p. 49 ss.

⁸ Così, WALDER, (1984), pp. 313-317, p. 316 nonché GILI PASCUAL (2001), p. 67. Al riguardo, ROXIN (1997), § 23, n. marg. 58, afferma che il rischio di errore può essere spiegato dal punto di vista dalla necessità preventiva, "perché un processo che si fondi su mezzi di prove inidonei, provocherebbe solamente nuova mancanza di tranquillità sociale e non contribuirebbe per niente allo stabilimento della pace giuridica". Tuttavia, un ragionamento siffatto sembra partire dall'idea che in tutti i processi celebrati dopo che sia trascorso molto tempo i mezzi di prova siano inidonei, ma si tratta di un assunto la cui validità è alquanto dubbia.

⁹ In questo senso LORENZ (1934), pp. 53-54; RUDOLPHI, (1998), introduzione al § 78, n. marg. 10; BLOY (1976), pp. 183-184; PASTOR (1993), p. 31; ÁLVAREZ GARCÍA (1990), p. 292; GILI PASCUAL (2001), p. 68; e RIGHI (1996), p. 195. Tale ultimo Autore (*ibidem*) aggiunge che l'argomento processuale non riesce neppure a spiegare le cause dell'interruzione dei termini processuali previsti dal Diritto vigente.

¹⁰ Fra queste garanzie, il principio *in dubio pro reo* è menzionato da JÄHNKE (1994), introduzione al § 78, n. marg. 9; BLOY (1976), pp. 182-183; e KLUG (1965), p. 152. In Spagna lo menzionano GARCÍA PÉREZ, (1997), p. 286 e GILI PASCUAL (2001), p. 67. Si richiama in generale alle garanzie derivate dall'art. 24 della Costituzione spagnola GONZÁLEZ TAPIA (2003), p. 51.

funzione, la quale giustifica quindi la prescrizione. Sicuramente questo argomento risulta parzialmente fondato: la criminologia dimostra che quando i delinquenti si predispongono a commettere un delitto, più che il *quantum* della possibile pena, valutano il tempo di cui possono godere prima di scontarla. In tal senso, una pena irrogata tardivamente è meno intimidatoria di una che si sa che verrà applicata immediatamente.

Tuttavia, dal fatto che conviene che le pene debbano imporsi quanto prima, non deriva che le pene tardive siano disfunzionali dalla prospettiva dell'intimidazione. Al contrario, per un potenziale delinquente risulterà più dissuasivo sapere che la sua responsabilità non scomparirà mai, piuttosto di creargli l'aspettativa che essa possa estinguersi con il tempo¹¹. Tale argomento si utilizza nel Diritto penale internazionale, il quale vuole inviare un messaggio ai responsabili dei crimini più atroci contro i diritti umani: per quanto tempo passi dai loro delitti, non potranno mai essere tranquilli e sicuri della propria impunità.

2. Ugualmente, nemmeno la *prevenzione generale positiva* riesce a spiegare in modo convincente perché la responsabilità penale debba estinguersi con il tempo. Difatti, una pena irrogata diverso tempo dopo la commissione del delitto sembra tanto adatta a confermare la vigenza della norma in questione quanto la sanzione che sia irrogata poco tempo dopo la commissione¹². La conferma simbolica della vigenza delle norme che proteggono la vita, per esempio, si può ottenere allo stesso modo sia con la punizione giudiziale di un omicidio commesso di recente, che con la condanna di un fatto commesso molti anni addietro¹³.

3. Alcuni Autori tentano di giustificare l'estinzione della responsabilità penale a partire dall'idea che la pena che si applica tardi *la subisce un delinquente che è qualcuno di diverso dalla persona che ha delinquito a suo tempo*¹⁴. Tutti conoscono casi di persone che, per un malfunzionamento della Giustizia o per la scoperta tardiva del delitto, debbono entrare in prigione molti anni dopo la data di commissione del fatto, in un momento in cui sono persone che si sono rifatte una vita, hanno un lavoro, una famiglia, sono riusciti a superare le dipendenze che li avevano portati a delinquere etc. Per coloro che attribuiscono alla pena la *finalità di tenere sotto controllo la pericolosità delle persone*, è evidente che la pena tardiva presenta un elevato rischio di disfunzionalità, poiché, nel momento in cui la si esegue, è necessario tenere conto del fatto che, nel tempo trascorso, la pericolosità dell'imputato è scomparsa. Tuttavia, tali problemi potrebbero risolversi rivalutando la pericolosità al momento dell'esecuzione della pena. Non si può infatti negare che in molti casi essa permane e, perciò, l'imposizione della pena è giustificata: in alcuni casi il delitto suscettibile di prescrivere può essere stato, infatti, solo il primo di una lunga carriera criminale¹⁵.

Il grande problema di tutte le teorie basate sulla funzione della pena è il fatto che, dal punto di vista preventivo, una pena tardiva previene comunque sempre più di una pena che non si esegue e pertanto è molto complicato giustificare l'estinzione della responsabilità, argomentando sulla base del completo venir meno della capacità preventiva della sanzione. Tali problemi non scompaiono, per ovvie ragioni, nel caso di coloro che ritengono che, in realtà, *il fondamento della prescrizione sia molteplice* e si spieghi con una somma di tutte le ragioni

¹¹ BEMMANN (1965), p. 337. In questo senso BOCKELMANN (1958), p. 329, afferma che “non deve sorprendere che il principale sostenitore dell'idea della prevenzione generale, Feuerbach, rifiuti la prescrizione e, non potendola eliminare completamente dal Codice Penale bavarese e quindi dal suo trattato, la lega, con scarsa fortuna, ad aspetti relativi alla riabilitazione”. Sul rifiuto della figura in parola fra i sostenitori della coazione psicologica come fondamento della pena, ASHOLT (2016), p. 20. Per ulteriori critiche alla prescrizione da parte di coloro che sostengono la prevenzione generale negativa cfr. VON HIPPEL (1930), p. 553 (specialmente sub nota 7). Un altro punto di vista si trova in GILI PASCUAL (2001), p. 78.

¹² In tal senso, PASTOR (1993), p. 30, afferma che “la punizione di un fatto punibile e perseguibile, per tardiva che sia, costituirà sempre un atto statale di riaffermazione della vigenza del diritto”. In termini simili, RIGHI (1996), p. 194.

¹³ Si vedano le argomentazioni di GARCÍA PÉREZ, (1997), p. 289.

¹⁴ Su coloro che difendono questa prospettiva, cfr. LORENZ (1934), pp. 40-41; MORILLAS CUEVA (1980), p. 22 ss.; e GARCÍA PÉREZ (1997), p. 288.

¹⁵ E' in questo senso la critica espressa da LORENZ (1934), p. 55: se la prevenzione speciale fosse realmente il fondamento della prescrizione, sarebbe ragionevole aspettarsi che, ai fini della dichiarazione di prescrizione, oltre al passaggio del tempo, i testi legislativi esigessero anche l'analisi di certe caratteristiche della personalità dell'autore. In maniera ancor più netta BEMMANN (1965), p. 337: “la legge non fa dipendere la prescrizione dal fatto che l'autore sia cambiato”.

esposte, sia quelle legate alla funzione della pena che quelle basate sui diritti fondamentali¹⁶. In questo approccio, ai singoli problemi di ogni teoria si aggiunge il fatto di non proporre un criterio guida per stabilire quale fondamento debba predominare quando le diverse ragioni entrino in conflitto fra loro.

Infine, nemmeno le *concezioni assolute della pena* sono in condizione di giustificare la prescrizione. Come espone *Daniel Pastor*, “il passaggio del tempo (fondamento materiale della prescrizione) può portare, di sicuro, all’“oblio del fatto”, però non si può sostenere razionalmente che il tempo trascorso fra la commissione del delitto e l’inizio della prescrizione adempia alla funzione retributiva che viene assegnata alla pena statale dalle teorie assolute. Il passaggio del tempo non ristabilisce il diritto, solo la pena statale lo fa”¹⁷. Nella formulazione della pena di *Kant*, per esempio, la giustizia richiede la punizione del delitto anche al di là delle necessità di una società concreta; un’idea che obbliga ad irrogare la sanzione prevista anche se sia trascorso un prolungato lasso temporale dalla commissione¹⁸. La retribuzione e la prescrizione sono incompatibili e, per essere coerenti, coloro che difendono questa teoria della pena nella sua versione più genuina dovrebbero reclamare la scomparsa della figura in parola: l’imprescrittibilità dovrebbe essere l’unica regola accettabile¹⁹.

4.

Il fondamento della prescrizione: proposta personale.

A mio parere, la presenza della prescrizione negli ordinamenti giuridici può essere spiegata in modo soddisfacente solo se viene presa in considerazione la *funzione del Diritto penale*, da intendersi come l’insieme delle ragioni che spiegano la creazione e il mantenimento nel tempo del sistema delle norme e sanzioni penali dello Stato. Attualmente esiste un ampio consenso nell’affermare che la missione del Diritto penale sia quella di contribuire al mantenimento di un determinato modello di società, un compito a cui si fa riferimento nella dottrina con espressioni molto diverse, tra cui, ad esempio, “il mantenimento di un ordine sociale” o “conferma della configurazione della società”²⁰. Certamente, questo consenso scompare quando si cerca di determinare *in che modo il sistema punitivo contribuisca* a mantenere quell’ordine, poiché, mentre per la prospettiva maggioritaria il suo contributo è di evitare (o almeno di ridurre) i comportamenti che più lo turbano seriamente, per alcuni Autori invece tale missione non consiste nell’evitare comportamenti futuri, ma nel riaffermare la fiducia dei cittadini rispettosi della legge quando una determinata norma è stata messa in discussione dalla commissione di un delitto²¹.

Allo stesso modo, non c’è accordo su quale sia il *contenuto di disturbo* che caratterizza i reati: così, mentre nell’approccio maggioritario la nocività degli illeciti deve essere definita in termini di lesioni o messa in pericolo degli interessi sociali più elementari (beni giuridici), per il secondo punto di vista, la dannosità intrinseca dei delitti risiede nella negazione, in termini comunicativi, della validità delle norme penali. Infine, le discrepanze sono anche numerose per quanto riguarda la definizione di quale sia il *ruolo della pena* nel raggiungimento dei fini del

¹⁶ Fra gli altri, hanno difeso un tale fondamento, in Spagna MORILLAS CUEVA (1980), p. 27; GÓMEZ PAVÓN, (1989), pp. 374-375; o MIR PUIG (2002), p. 773. GILI PASCUAL (2001), 76-83, sostiene un fondamento molteplice che si basa sia sulla prevenzione generale (positiva e negativa) che sulla prevenzione speciale. In Italia, cfr. VIGANÒ (2013), pp. 26 e 36. Nella dottrina tedesca WELZEL, (1993), p. 308; BÖCKENFÖRDE (1979), p. 890; JESCHECK – WEIGEND, (1996), p. 912; e RUDOLPHI (1998), prefazione al § 78, n. marg. 10. Anche JAKOBS, (1991), pp. 415-416 è incline a tale fondamento: il passaggio del tempo attenua l’ingiustizia e la rimproverabilità e diminuisce la necessità di risolvere il conflitto mediante l’imputazione. Inoltre, con la prescrizione si tiene in conto che la personalità dell’autore possa cambiare con il tempo e che il suo trascorrere accentua la difficoltà di ricostruzione forense del fatto.

¹⁷ PASTOR (1993), p. 28. Cfr. allo stesso modo BOCKELMANN (1958), pp. 329-330; LORENZ (1934), p. 27; e, in Spagna, GILI PASCUAL (2011) p. 76; e GONZÁLEZ TAPIA (2003), p. 66.

¹⁸ A questo riguardo BANACLOCHE PALAO (1997), p. 283, ritiene che “da un punto di vista teorico, lasciare sempre aperta la possibilità di punire il colpevole di un delitto o di una mancanza non è un fatto che pare ripugnare a un concetto elementare di giustizia”. Sul rigetto della prescrizione partendo da postulati retribuzionistici cfr. VON STACKELBERG (1979), p. 759 e RIGHI (1996), pp. 192-193.

¹⁹ Così, per esempio, le parole di *Silvela* citate da GÓMEZ DE LA ESCALERA (1993), p. 922: “le scuole assolute, della retribuzione e del castigo espiatorio, rifiutano con assoluta logica e giustizia, dal loro punto di vista, l’idea che il crimine possa per qualsiasi ragione restare impunito; e che, di fronte a una persona in grado di subire la pena, che rappresenta una necessità morale ineludibile, questa non si esegua”. Questa era la prospettiva classica nel sistema inglese, dove vigeva la regola *nullum tempus occurrit regis*: al riguardo cfr. la nota dei Curatori della *University of Pennsylvania Law Review* (1954), pp. 630-653. Nei sistemi continentali, al contrario, si accettava la prescrizione per influenza del Diritto romano e, in generale, questa è stata la prospettiva accolta negli Stati Uniti, dove ci sono leggi che prevedono termini di prescrizione già dal XVIII secolo.

²⁰ Rispettivamente ROXIN (1997) § 3, n. marg. 1 e JAKOBS (1997), p. 162.

²¹ Su queste due prospettive, RAGUÉS I VALLÈS, (2001), pp. 523-545; si vedano anche i relativi riferimenti bibliografici.

Diritto penale, un'area in cui si colloca l'intenso dibattito fra le c.d. "teorie della pena". Eppure, nonostante tante differenze, v'è un denominatore comune a questi approcci, che serve come base per determinare quale sia il fondamento della prescrizione: tutti partono dal presupposto che *la pena è sempre una reazione a un fatto perturbativo dell'ordine sociale, che si vuole preservare*.

Da un punto di vista diacronico, il contenuto inquietante di qualsiasi atto punibile non ha un carattere statico, ma diminuisce gradualmente con il passare del tempo, fino a svanire completamente²². Questa scomparsa si verifica nel momento in cui l'atto criminale cessa di essere visto dalla comunità come un fenomeno pericoloso per l'attuale modello sociale e viene percepito come una parte del passato. Dato che il Diritto penale reagisce solo a fatti disturbanti, quando un evento è già diventato storia, non ha senso che lo Stato risponda in modo punitivo, poiché un tale evento avrà perso ogni capacità di influenzare negativamente l'attuale modello sociale. In caso di imposizione di una sanzione alla persona responsabile di eventi molto lontani nel tempo, sarebbe violato il principio secondo cui l'unica sanzione legittima è quella necessaria per il mantenimento dell'ordine sociale vigente.

Senza dubbio, il passare del tempo modifica la percezione che le persone hanno degli eventi. Quando è trascorso un certo tempo dalla sua produzione, sia gli eventi più felici che quelli più dolorosi nella vita di una persona iniziano ad essere visti come una parte del passato, già accaduto, che non può essere modificato²³. Qualcosa di simile accade con la *percezione sociale degli eventi*. Con il passare degli anni, i fatti non appartengono più al presente e diventano "passati", indipendentemente dal fatto che siano caduti nel dimenticatoio totale o raccolti nei libri di storia. Quando gli eventi fanno già parte del passato, non ha senso tentare di reagire contro di loro: nelle parole di *Bockelmann*, "ciò che è già storia, non fa parte della competenza del giudice"²⁴.

La commissione di qualsiasi atto criminale genera un conflitto nella misura in cui disturba un determinato ordine sociale²⁵. Una volta instaurato questo conflitto, si presentano tre possibili scenari. In primo luogo, quella società neutralizza gli effetti negativi dell'atto, imponendo la relativa sanzione penale all'autore. In secondo luogo, la società non può far fronte al delitto e questo (da solo o accumulando i suoi effetti con altri eventi simili) finisce per causare una variazione dell'ordine stabilito. In terzo luogo, il fatto rimane senza risposta e, tuttavia, la configurazione sociale non è alterata. Questa terza ipotesi, la più comune nella pratica, sorge quando all'illecito non è corrisposta una reazione, tuttavia esso non ha avuto abbastanza forza per produrre una variazione della configurazione sociale²⁶.

In quest'ultimo caso, una volta constatata la sopravvivenza del modello sociale, non è più necessario punire il fatto, poiché esso ha perso tutta la sua capacità di modificare quell'ordine²⁷. Applicare una pena per un tale evento sarebbe visto dalla comunità come un tentativo puramente simbolico di reagire al passato²⁸. Da questa prospettiva, l'idea che il passare del tempo debba estinguere la responsabilità penale non è giustificata dall'impossibilità di generare determinati eventi futuri punendo gli eventi passati – come sostengono gli approcci basati sulla funzione della pena – ma dalla mancanza di lesività di tali eventi: *gli eventi che fanno già parte*

²² Si tratta di un effetto cui allude, per esempio, PULITANÒ (2015), p. 21.

²³ Sottolineando l'idea che ciò che conta non sono gli eventi in sé, bensì la percezione che si ha degli stessi, è possibile confutare gli argomenti di BANACLOCHE PALAO (1997), p. 305 (e note), nel senso che gli eventi che hanno già avuto luogo "non scompaiono dalla realtà a causa del passare del tempo: essi rimangono nel passato e, evidentemente, non sono suscettibili di trasformazione o esclusione alcuna", un'idea che questo Autore utilizza per sostenere che la prescrizione è un impedimento processuale e, pertanto, non fa parte del Diritto penale sostanziale.

²⁴ BOCKELMANN (1958), p. 330. Cfr. anche GONZÁLEZ TAPIA (2003), p. 78. Un approccio simile in ASHOLT (2016), p. 218 e p. 705: "l'ingiusto astratto di ieri perde la sua rilevanza per l'oggi".

²⁵ Molto interessante l'argomentazione di GARCÍA PÉREZ (1997), p. 287.

²⁶ Nonostante sia sostenitore di un fondamento molteplice della prescrizione PRIETO RODRÍGUEZ, (1998), p. 387, descrive questa situazione correttamente, quando afferma che "l'allontanamento fatto-esercizio dello *ius puniendi* può rendere quest'ultimo non necessario, in quando sia possibile il mantenimento spontaneo dell'ordine, in virtù del semplice divenire degli eventi, senza la persecuzione del delitto o l'irrogazione di una pena ad ogni costo".

²⁷ Si rimanda agli argomenti esposti nella sentenza del Tribunale Supremo del 17 marzo 1998 (relatore Martín Pallín): "il binomio delitto e pena, come risposta sociale al fine di ristabilire l'ordine giuridico turbato, perde la sua ragion d'essere in favore del principio del minimo intervento giudiziale, in quanto la paralisi dell'attuazione giudiziale con il trascorso del tempo elimina la sanzione, non solo in virtù dell'estinzione della responsabilità penale, come si è detto, bensì anche perché l'irrogazione della pena diviene non necessaria". Ciononostante, in questa stessa sentenza vengono usati anche argomenti special-preventivi e altri legali all'idea della sicurezza giuridica. Si mostra critico con ragionamenti siffatti J. BANACLOCHE PALAO (1997), p. 285, affermando che essi "non riescono a spiegare in modo soddisfacente il fatto che il responsabile di un delitto riesca a evitare la sua pena grazie al combinato intervento di fattori a lui estranei, quali la mancanza di operatività da parte dello Stato, l'impotenza della vittima e la benignità della legge". Tuttavia, nel ragionamento dell'Autore sembra trascurarsi l'idea che nel Diritto penale moderno la "pena giusta" sia solamente la "pena necessaria". Su questo ultimo punto si conviene con GILI PASCUAL (2001), pp. 74-75.

²⁸ BOCKELMANN (1958), p. 330: "su ciò che è storico possiamo solo formulare opinioni erranee e al tempo stesso la nostra opinione diviene tanto più errata quanto più la storia è distante".

del passato non mettono in pericolo il modello sociale vigente e, pertanto, mancano di un contenuto lesivo che giustifichi la sua sanzione.

Dal punto di vista delle teorie sulla pena, questo approccio si adatta sicuramente bene alle teorie della pena come il retribuzionismo empirico affermato da *Paul H. Robinson*²⁹, anche se nei suoi lavori non si affronta direttamente il tema. Secondo questa prospettiva, il modo migliore per la pena di adempiere alla sua funzione preventiva è che la sua imposizione e la sua quantificazione non contraddicano le rappresentazioni sociali di meritevolezza, suscettibili di verifica empirica con la metodologia delle scienze sociali. Tale premessa è pensata principalmente per la questione del *quantum* della pena, ma nulla impedisce di estenderla alle valutazioni temporali: il passare del tempo genera l'effetto che, nella rappresentazione sociale, la pena si traduce in una reazione che è sempre meno appropriata, cosicché la pena giusta può essere solo la pena che viene socialmente percepita come tempestiva³⁰.

Questa conclusione ci consente di comprendere un'importante particolarità del Diritto vigente. Con essa si giustifica il fatto che *la durata dei termini di prescrizione* dipenda dalla gravità di ciascun delitto, poiché è chiaro che più grave è l'illecito, maggiore deve essere anche il tempo che deve trascorrere affinché la comunità la percepisca come un "affare del passato"³¹. A questo proposito, è importante chiarire, tuttavia, che la questione non dipende tanto dal fatto che la società abbia dimenticato o meno certi eventi, bensì che la percezione sociale che li riguarda abbia subito un cambiamento tale, per cui da un certo momento siano visti come "storia". Certo, alcuni famosi crimini possono continuare a far parte della memoria collettiva, ma da un certo momento anche essi saranno considerati solo come eventi passati, contro cui non ha più senso reagire con la pena³².

Naturalmente, a tutte queste affermazioni si può obiettare che il "passaggio da un evento alla storia" è un fenomeno che si verifica gradualmente (l'evento "viene via via visto" sempre più lontano). Ciò sembra difficile da conciliare con il fatto che, nell'attuale regolamentazione della prescrizione, questa causa di estinzione della responsabilità penale dipende dal rigido raggiungimento di determinate scadenze. In qualche modo, l'attuale testo della legge sembrerebbe dire che, da un giorno all'altro, gli illeciti penali passano dall'essere una realtà presente a far parte del passato, un'affermazione difficile da conciliare con le caratteristiche della percezione sociale degli eventi³³. In ogni caso, tale critica non è insormontabile per la prospettiva esposta. Tutto dipenderà, come spiegato nel prossimo paragrafo, dal fatto che giudici e tribunali tengano in conto gli effetti del passare del tempo nel momento di determinare le conseguenze giuridiche dei delitti, una possibilità perfettamente fattibile con gli strumenti a disposizione del giudice penale³⁴.

5.

Delinquenza meno grave e prescrizione.

Fatta salva la conclusione di cui sopra, per quanto riguarda i periodi di prescrizione più brevi, è certamente difficile affermare che essi garantiscano pienamente che la responsabilità penale sarà dichiarata estinta solo quando un atto ha completamente perso la sua natura di disturbo, in quanto "passato alla storia". In molti casi, secondo i rispettivi Codici, dovrebbero essere considerati prescritti alcuni illeciti che, indubbiamente, continueranno a essere percepiti

²⁹ ROBINSON (2012), *passim*. L'Autore si è pronunciato brevemente sulla prescrizione in un [articolo](#) pubblicato in *The Washington Post* nel 2000. In tale lavoro egli sostiene che i delitti più gravi dovrebbero essere imprescrittibili, come già avviene con l'omicidio in molti stati degli Stati Uniti; ciò sulla base del fatto che la prescrizione di tali delitti mina la credibilità morale del sistema penale.

³⁰ Cfr. In questo senso si vedano le considerazioni di PULITANÒ (2015), p. 21: "Anche in un'ottica 'di giustizia', la pena che sarebbe stata giusta se tempestiva, se tardiva acquisterebbe il sapore di un'indebita sovraccenuazione".

³¹ In modo simile ZAMORA MORENO, (1992), pp. 158-159 e CHOCLÁN MONTALVO, (2000), p. 229. Anche se brevi, le argomentazioni di quest'ultimo Autore (*ibidem*) sono di grande interesse: il termine di prescrizione si determina a partire dalla necessità di pena e questa è maggiore o minore a seconda dell'intensità della "memoria sociale" relativa ad un determinato fatto, "il che dipende logicamente dall'impatto che il delitto ha prodotto, cosicché, quanto più grave sia, tanto più tempo è necessario perché esso si cancelli dalla memoria sociale".

³² Molto interessanti le considerazioni di BLOY (1976), p. 188. Dal canto suo JAKOBS (1997), p. 415, ammette che una delle ragioni d'essere della prescrizione è che "l'ingiustizia punibile diventa un fatto passato", anche se poi a tale idea ne aggiunge delle altre, fondate su considerazioni di tipo processuale o di prevenzione speciale.

³³ Obiezione sollevata da JÄHNKE (1994), introduzione al § 78, n. marg. 9.

³⁴ In Spagna, per esempio, il Tribunale Supremo è ricorso per analogia all'attenuante della "quasi prescrizione". Su questo tema RAGUÉS I VALLÈS (2017), pp. 1-25. In Italia anche PULITANÒ (2015), p. 28 sostiene la necessità di tenere in conto il fattore temporale in sede di quantificazione della pena.

come presenti, almeno da una parte della società³⁵. La brevità di queste scadenze è particolarmente evidente quando certi fatti non giungono alla conoscenza pubblica immediatamente dopo la commissione, ma solo dopo un certo tempo. E lo è ancora di più se nel giudizio sul “passaggio alla storia” si include la vittima o i suoi familiari.

Una traduzione rigorosa del fondamento della presente figura nel diritto positivo sembrerebbe imporre, *de lege ferenda*, un notevole prolungamento dei termini attualmente previsti, al fine di garantire che l'estinzione della responsabilità sia dichiarata solo rispetto a quei fatti molto lontani nel tempo e totalmente innocui per l'ordine sociale vigente. Tuttavia, e come si avrà modo di argomentare in seguito, è perfettamente possibile difendere il mantenimento dei termini attuali e la loro compatibilità con il summenzionato fondamento, se nell'analisi viene introdotta una *seconda prospettiva*, relativa al giudizio sulla necessità di pena.

Prima di tutto, è importante non perdere di vista il fatto che la “trasformazione in passato” degli eventi come fondamento della prescrizione *definisce solo quel momento a partire dal quale l'eventuale imposizione di una sanzione è del tutto inutile e, quindi, illegittima*. Tuttavia, sempre nel rispetto di tale limite massimo e indisponibile, nulla impedisce al legislatore di stabilire termini di prescrizione più brevi e di dispensare dalla punizione di determinati atti di minore gravità, sebbene, nel senso stretto del termine, essi non siano ancora percepiti del tutto come “passati”. Pertanto, nel fissare in concreto i termini, *il legislatore è vincolato da un limite che non può legittimamente superare: il momento in cui l'evento diventa percepito come “passato” e, quindi, non è più necessaria la sanzione dello stesso*. Tuttavia, al di sotto di questo limite, il legislatore gode di un margine di libertà per esonerare determinati eventi dalla pena, quando sia trascorso un certo periodo di tempo dalla sua commissione.

Quest'ultima possibilità non sembra in alcun modo opporsi al corretto adempimento della funzione del Diritto penale, a meno che la regolamentazione concreta dei termini non generi un effetto generale di mancanza di protezione di determinati interessi meritevoli di tutela penale. In questo senso, dovrebbe essere chiarito che la conservazione di un determinato ordine sociale non richiede che lo Stato indaghi fino alla fine e punisca in maniera effettiva ciascuno degli illeciti penali (presunti), bensì è sufficiente raggiungere un livello ragionevole di persecuzione e punizione. Questa affermazione si basa anche sul fatto che le risorse a disposizione della giurisdizione penale per la punizione dei reati sono chiaramente limitate e totalmente insufficienti per punire tutti gli illeciti effettivamente commessi. Per questi motivi, è comprensibile che lo Stato stabilisca criteri che lo liberino da un dovere incondizionato di persecuzione la cui osservanza è semplicemente impossibile³⁶. Come afferma Pulitanò, *“Reati bagatellari possono essere ragionevolmente ‘dimenticati’ in tempi abbastanza brevi: una repressione a distanza di tempo può essere troppo costosa e/o troppo intrusiva”*³⁷.

Naturalmente, riconoscere che il legislatore possa ricorrere a criteri di *economia processuale* per alleggerire gli oneri dell'amministrazione della giustizia non significa che gli organi responsabili dei procedimenti penali godano di assoluta discrezionalità nel decidere caso per caso se un fatto debba essere perseguito o no. A tal fine, è importante specificare che, una volta stabiliti dalla legge, i criteri di selezione sono soggetti al principio di legalità come garanzia dell'oggettività del sistema penale. Precisamente, una delle basi della fiducia dei cittadini in tale sistema è la convinzione che, in linea di principio, ogni reato punibile possa essere perseguito in modo efficace quando vi sia una base sufficiente perché tale persecuzione abbia successo.

Tuttavia, ci saranno sempre dei casi in cui l'inosservanza del dovere di sanzione è dovuta a un'incapacità imputabile, ad esempio, alla totale assenza di indizi di criminalità, all'impossibilità di identificare o localizzare la persona responsabile o alla mancanza di risorse umane per indagare in dettaglio la totalità dei delitti denunciati. È in questo contesto che devono collocarsi i termini di prescrizione del Diritto vigente: tali termini rappresentano semplicemente un limite stabilito dallo Stato per determinare *quanto tempo debba essere investito nel perseguire*

³⁵ Molto interessante ciò che afferma BEMMANN (1965), p. 338. Secondo questo Autore, i termini “normali” di prescrizione non sono sufficientemente dilatati per poter affermare che i fatti a cui si applicano si siano trasformati in storia: “ciò che è passato da tre mesi [in riferimento a uno dei termini previsti in passato dal Codice penale tedesco] non è ancora storia. E' inoltre molto discutibile che fatti successi più di vent'anni fa siano già storia nel senso che al giudice non sia più consentito di formulare un giudizio sugli stessi. Con ciò intendo dire che il giudice è perfettamente in condizioni di giudicare fatti di un'epoca che lui stesso ha vissuto come persona adulta”.

³⁶ In dottrina KLUG (1965), p. 152, è l'Autore che più chiaramente riconosce alla prescrizione la condizione di “istituto giuridico di carattere economico-processuale”, a mezzo del quale “si prevengono gli effetti indesiderati di un'applicazione illimitata del principio di legalità processuale [*Legalitätsprinzip*]”. In Spagna, pur se in modo succinto, GÓMEZ ORBANEJA (1947), p. 47, segnala che la prescrizione è necessaria, in quanto, se non esistesse, “i tribunali annegherebbero sotto un cumulo enorme di azioni penali”.

³⁷ PULITANÒ (2015), p. 23.

mento dei presunti illeciti; ciò con la certezza che, sebbene non tutti saranno alla fine puniti, la funzione del Diritto penale non ne risulti sensibilmente lesa³⁸.

Pertanto, nel caso di reati per i quali non ci siano prove, il termine di prescrizione determina il tempo fino al quale un'eventuale raccolta di prove di reato occuperà il tempo e gli sforzi degli organi giudiziari. Nei casi in cui il procedimento sia iniziato, ma l'attività sia paralizzata da molto tempo, il fondamento della prescrizione è simile: con questo termine si stabilisce che, se un'indagine rimane a lungo stagnante, da un certo momento è meglio non investire più sforzi in essa, perché la missione della legge penale sarà soddisfatta con la punizione di altri casi, la cui persecuzione e punizione sono più semplici³⁹.

Anche nella fissazione di questi termini, si applicano valutazioni sulla necessità di pena, sebbene con criteri diversi da quelli usati per determinare il fondamento alla base della prescrizione. Pertanto, per il fondamento ci si riferisce esclusivamente al fatto concreto e viene emesso un giudizio sul fatto che la sua punizione possa contribuire, seppure in misura molto limitata, al raggiungimento degli scopi del Diritto penale. Quando si conclude che il passare del tempo ha completamente eliminato tale capacità, l'esclusione della punizione è qualcosa che viene data al legislatore e di cui *egli non può disporre*, a meno di trasgredire il principio per cui la sola pena legittima è la pena necessaria.

Una volta esclusi i casi che non richiedono più una pena, i fatti in cui invece sussiste tale necessità sono soggetti a un giudizio globale, cioè a un giudizio con il quale si determina se, al fine di preservare l'ordine sociale vigente, sia imprescindibile la punizione effettiva di *tutti* e se lo Stato sia disposto ad assumersi i costi di un'ineffettiva persecuzione assoluta. Se questi giudizi – come prevedibile – hanno una risposta negativa, il passo successivo deve necessariamente essere l'introduzione nell'ordinamento di criteri che consentano di scartare la punizione dei comportamenti inizialmente punibili, al fine di alleggerire il peso degli organi giudiziari. Ovviamente, l'impostazione di questi criteri deve rispettare determinati limiti e non sono ammessi criteri percepiti dai cittadini come arbitrari.

Come criterio di selezione, il trascorrere del tempo è un fattore particolarmente idoneo, poiché si tratta di una linea guida che può essere quantificata con precisione e il cui utilizzo non deve mettere a repentaglio la fiducia dei cittadini nell'imparzialità del sistema penale, nella misura in cui l'assenza di successo nel perseguimento di determinati illeciti può essere giustificata da ragioni comprensibili, come l'impossibilità di trovare prove o di risolvere un caso con i mezzi a disposizione dell'amministrazione della giustizia e gli sforzi che sono richiesti in conformità con tali mezzi⁴⁰. Questo spiega perché, nell'escludere certe ipotesi di persecuzione, vengano scelti casi in cui l'accertamento dei fatti si sia rivelato particolarmente complesso e in cui il momento di commissione sia lontano nel tempo e quindi la necessità della loro punizione si è indebolita. Se guardiamo ai due fondamenti che spiegano il sistema di prescrizione (la "trasformazione in passato" e l'economia processuale), si può osservare che il criterio "economicista" ha più peso quando l'illecito è meno grave.

Dal punto di vista del fondamento del presente istituto, la possibilità di interrompere o sospendere il periodo di prescrizione in caso di progressi nel procedimento dovrebbe essere vista come lo strumento utilizzato dagli organi giudiziari per dimostrare che prevedono ancora possibilità di successo nell'indagine su un presunto crimine. Se i termini vigenti sono spiegati da ragioni di economia processuale, attraverso il perseguimento effettivo di un fatto, coloro che dirigono il processo chiariscono che continuano a vedere la possibilità che un (presunto) illecito possa finire per essere punito. Con l'interruzione del periodo di prescrizione e la con-

³⁸ Questa idea è utilizzata in Spagna da GARCÍA PÉREZ (1997), p. 289: "il mantenimento della fiducia dei cittadini nella validità della norma non richiede la punizione di tutte le violazioni", un argomento, cui questo Autore ne aggiunge altri due differenti. In un senso analogo, PASTOR (1993), pp. 40-41: "il limite temporale per l'applicazione della pena risponde, in questa maniera, a una decisione di **opportunità** del legislatore" (neretto in originale). Molto interessante anche l'idea di PERRON (1999), p. 476, il quale considera che la limitazione delle risorse umane ed economiche a disposizione della persecuzione penale è un modo di garantire il carattere frammentario del Diritto penale, in quanto "obbliga la polizia e gli organi giudiziari a concentrarsi solo su ciò che è essenziale".

³⁹ Molto interessanti in questo ambito le argomentazioni di FREUND (2004), pp. 93-95.

⁴⁰ Nella dottrina argentina l'argomento dell'economia processuale è utilizzato, assieme ad altri, da PASTOR (1993), pp. 40-41. Secondo questo Autore (*ibidem*), "nel sistema dell'economia penale, lo Stato si confronta con la necessità di punire i comportamenti che ledono in modo intollerabile la convivenza sociale, però ha a disposizione pochi mezzi per poterlo fare; per questo motivo, un'amministrazione razionale delle sue risorse impone di selezionare quali, fra i casi in questione, alla fine verranno processati dal sistema".

seguinte estensione, la legge consente più tempo per continuare la persecuzione⁴¹.

Tuttavia, per queste ragioni, il ricorso alla prescrizione deve essere sempre compatibile con il divieto di lasciare privi di protezione determinati interessi che si ritengono meritevoli di tutela penale (*Untermaßverbot*), cosicché, se si avverta un effetto di mancanza di protezione, il legislatore venga obbligato ad impedire tale conseguenza, modificando, ove necessario, i termini di prescrizione corrispondenti, fermo restando il limite massimo insuperabile del momento di “conversione del fatto in passato”, nonché il rispetto del principio di legalità. Questo è ciò che è accaduto, ad esempio, in molti Paesi – a mio avviso correttamente – con la riforma della prescrizione degli abusi su minori, anche se in questi casi dovrebbe potersi accettare – come di fatto già accade in Spagna – una diminuzione della pena, quando fra il delitto e la condanna sia passato molto tempo.

6.

Sulla natura giuridica della prescrizione.

Nelle opere esistenti sulla prescrizione, un buon numero di pagine è solitamente dedicato alla questione se essa appartenga al Diritto penale sostanziale o al Diritto penale processuale. Gli Autori che entrano in un'analisi più tecnica discutono se debba essere considerata una *causa di esclusione dalla punibilità* (istituto di natura sostanziale) o un *impedimento processuale* (istituto di natura processuale).⁴² Le due opinioni contrastanti che sostengono questa discussione sono, da una parte, l'idea che *quando un delitto si prescrive perda la sua condizione di delitto in quanto tale e, dall'altra, la prospettiva che il delitto continui a essere un delitto, ma non possa più essere perseguito*⁴³.

Nella dottrina spagnola, e anche nella giurisprudenza, prevale l'idea che la prescrizione sia un istituto di diritto sostanziale, sebbene pochi Autori si siano preoccupati di analizzare a fondo quale dovrebbe essere la collocazione sistematica di questa figura nella struttura del reato⁴⁴. Questo punto di vista sembra prevalere anche in Italia, dove la questione è stata molto discussa con il caso *Taricco*⁴⁵. In Germania, invece, è predominante la tesi secondo cui la prescrizione fa parte del diritto processuale, specialmente nella giurisprudenza del *Bundesgerichtshof*, sebbene vi siano anche molti sostenitori dell'idea che l'istituto abbia una doppia natura, sia sostanziale che processuale⁴⁶. D'altra parte, nella dottrina tedesca sono pochissimi coloro che oggi difendono una natura strettamente materiale della figura⁴⁷; ciò si spiega probabilmente con le estensioni dei termini che sono state effettuate per evitare l'impunità dei criminali del nazional-socialismo. Anche negli Stati Uniti prevale l'idea che gli *statutes of limitation*, equivalenti alla

⁴¹ RIGHI (1996), p. 205 spiega come la dottrina argentina intenda l'interruzione della prescrizione come conseguenza di quegli atti che rivelano “la volontà inequivoca dello Stato di rendere effettiva la pretesa punitiva”. Più dubbi pone l'affermazione di LORENZ (1934), p. 76, nel senso che, con la realizzazione di certa attività processuale, “il fatto viene riconsegnato al ricordo delle masse”. Da parte sua, molto interessante la prospettiva di VIGANÒ (2013), p. 36 ss., che si propone di limitare la prescrizione genuina ai casi di inizio tardivo e di lasciare invece i casi dei procedimenti già iniziati all'applicazione di attenuanti per dilazioni indebite.

⁴² Una panoramica su questa discussione, che ha ad oggetto la distinzione fra cause di esclusione della punibilità e presupposti della processabilità, ROXIN (1997), § 23, n. marg. 41 ss; PASTOR (2001), pp. 793-822; e HELFER (2017), p. 107 ss. In Spagna, BOLDOVA PASAMAR (2000), p. 289.

⁴³ Il problema è affrontato in questi termini molto correttamente da WALDER (1984), p. 314 e GÓMEZ PAVÓN (1898), p. 372.

⁴⁴ Una relazione esaustiva dei sostenitori della natura sostanziale della figura, comprensiva di riferimenti giurisprudenziali, è contenuta in REY GONZÁLEZ (1999), p. 29 ss; MORILLAS CUEVA (1980), p. 198; PEDREIRA GONZÁLEZ, (2000), p. 1084; e GONZÁLEZ TAPIA (2003), p. 42. In Spagna, sostengono la natura processuale CEREZO MIR, (1996), p. 183; BOLDOVA PASAMAR (2000), p. 285; CHOCLÁN MONTALVO (2000), p. 4; e BANACLOCHE PALAO (1997), p. 306 (e note). In Argentina è maggioritaria la dottrina che sostiene la natura sostanziale; cfr. al riguardo PASTOR, (1993), p. 34. Tale punto di vista è predominante anche in Italia; si veda, per riferimenti, PEDREIRA GONZÁLEZ, (2000), p. 1084 (nota 7).

⁴⁵ PULITANÒ (2015), p. 21. Al riguardo si veda la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5.12.2017, che riassume tutta la vicenda processuale e la posizione delle diverse corti sulla questione.

⁴⁶ Cfr. STREE – STERNBERG-LIEBEN (2010), Introduzione ai §§ 78 ss, n.º marg. 3; o MOSER, (1954), pp. 301-306. Nella giurisprudenza del *Bundesgerichtshof* è particolarmente illustrativa al riguardo la sentenza contenuta in BGHSt, vol. 2, 301 ss. La tesi della doppia natura è sostenuta, fra gli altri, da SAUER (1925), pp. 441-442; MEZGER (1933), p. 403 (nota 25); JESCHECK – T. WEIGEND (1996), p. 912 e, in Spagna, da RODRÍGUEZ RAMOS (1988), p. 904. Molto critico con queste teorie LORENZ (1934), p. 5, il quale ritiene che, quando si attribuisca alla prescrizione una natura sostanziale, non ha senso aggiungere una seconda natura processuale, poiché nel processo non si fa altro che applicare le previsioni del Diritto materiale. Convincenti sono anche le critiche di GILI PASCUAL (2001), pp. 47-49: “se si afferma l'impunità, non vi è alcuna necessità di affermare anche la mancanza di perseguibilità”.

⁴⁷ Tuttavia, questa prospettiva ha avuto numerosi sostenitori fino agli anni Quaranta, fra cui il principale Autore tedesco di monografie, LORENZ (1934), pp. 52-53 nonché LÜBKE, (1930), p. 17, venendo accolta anche dal *Reichsgericht*. Cfr. al riguardo LORENZ, (1966), p. 372. Questo Autore (*ibidem*, p. 373) constata come la Germania costituisca un'eccezione, in quanto in molti altri Paesi domina la tesi sostanzialista (con l'eccezione della Francia).

prescrizione del Diritto continentale, abbiano natura processuale⁴⁸.

Dalla prospettiva che qui si difende, questi complicati problemi di delimitazione possono essere risolti se si accoglie l'idea – proposta da Autori come *Daniel Pastor* – che il processo dovuto è, dopo tutto, un elemento imprescindibile per la punibilità non del delitto in astratto, ma di un fatto delittuoso concreto. Da questo punto di vista, tutte quelle disposizioni giuridiche che hanno la capacità di estendere i poteri dello Stato per la punizione devono essere soggette alle garanzie proprie del principio di legalità e una modifica retroattiva delle loro condizioni di applicazione non può essere considerata legittima. Con l'idea che il processo dovuto sia una condizione della punibilità, si evita che la mera etichettatura processuale o sostanziale di una figura determini cambi radicali nei suoi effetti sui diritti dei cittadini.

7.

Conclusioni.

La prescrizione penale è un istituto necessario in tutti gli ordinamenti giuridici, perché impedisce che siano puniti certi fatti che non richiedono la sanzione, in quanto percepiti dalla cittadinanza come avvenimenti del passato. Tuttavia, nella decisione sui limiti temporali della punizione, c'è un ampio spazio per le decisioni politico-criminali: è possibile che gli eventi di assoluta gravità non si prescrivano finché la persona responsabile sia ancora viva; mentre per gli illeciti più lievi è opportuno anticipare i termini di prescrizione per motivi legati al carico di lavoro della giustizia. È anche possibile che la percezione sociale sulla gravità degli eventi – e, quindi, la percezione della loro conversione in “passato” – cambi da una generazione all'altra. Pertanto, senza superare il limite insormontabile che si fonda sul venire meno della necessità di punizione, la presente materia lascia ampio spazio alla politica criminale, che consente di valutare, oltre alla gravità del crimine, altri elementi come la difficoltà della persecuzione o la prassi di denunce tardive, come accade nel caso sopra menzionato delle vittime minori⁴⁹. Tuttavia, al fine di fondare razionalmente queste decisioni, in particolare la determinazione dei limiti massimi, i giuristi avrebbero bisogno del sostegno di altre scienze sociali: questo è l'unico modo per non cadere nell'arbitrio e, oggi come oggi, in un ingiustificabile punitivismo nella regolamentazione legislativa e nell'applicazione giudiziale di questa figura.

Bibliografia citata.

ÁLVAREZ GARCÍA, Javier (1990): “Comentario a los arts. 112 a 117 del Código Penal de 1973”, en LÓPEZ BARJA DE QUIROGA / RODRÍGUEZ RAMOS (coord.), *Código penal comentado* (Madrid), pp. 290-308.

ASHOLT, Martin (2016): *Verjährung im Strafrecht* (Tübingen).

BANACLOCHE PALAO, Julio (1997): “Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal”, *Revista de Derecho Procesal*, pp. 281-319.

BEMMANN, Günter (1965): “Zur Frage der nachträglichen Verlängerung der Strafverfolgungsverjährung”, *Juristische Schulung*, pp. 333-340.

BLOY, René (1976): *Die dogmatische Bedeutung der Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgünde* (Berlin).

BOCKELMANN, Paul (1958): *Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission, Allgemeiner Teil* (Bonn, Bundesministerium der Justiz).

⁴⁸ Cfr. FLETCHER (1997), pp. 42-48, citando la sentenza della Corte Suprema statunitense del 1945 nel caso *Guaranty Trust v. York* (325 U.S. p. 99), che si è pronunciata in questo senso. Date le peculiarità del sistema penale statunitense, dal carattere processuale della prescrizione derivano conseguenze importanti non solo in materia di retroattività, bensì anche di onere della prova, di competenza della giuria e di Diritto applicabile. Si veda anche Curatori della *University of Pennsylvania Law Review* (1954), p. 645.

⁴⁹ Come afferma PULITANÓ (2015), p. 24: “Nelle scelte legislative circa i tempi di prescrizione, il disvalore del reato è uno, non l'unico degli elementi di cui il legislatore possa ragionevolmente tenere conto. Sulla bilancia del legislatore vengono pesate una pluralità di ragioni ritenute rilevanti nell'attribuire, modellare, limitare la rilevanza al decorso del tempo ai fini della decisione, pur nella persistenza della valutazione di illiceità del fatto contestato”.

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang (1979): “Zur verfassungsrechtlichen Beurteilung der Einführung der Unverjährbarkeit des Mordes”, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 91, pp. 888-901.

CEREZO MIR, José (1996): *Curso de Derecho penal español. Parte general* [cit. PG], vol. I. “Introducción”, 5.ª ed. (Madrid).

CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio (2000): “Consumación y prescripción del delito fiscal”, *Actualidad Penal*, 10, pp. 219-236.

University of Pennsylvania Law Review (1954): “The statute of limitations in Criminal Law: a penetrable barrier to prosecutions”, 102, pp. 630-653.

FLETCHER, George P. (1997): *Conceptos básicos de Derecho penal*, (trad. F. Muñoz Conde, Valencia).

FREUND, Georg (2004): “Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral del Derecho penal”, en J. WOLTER / G. FREUND (eds.), *El sistema integral del Derecho penal. Delito, determinación de la pena y proceso penal*, (trad. R. Ragués, Madrid-Barcelona), pp. 91-128.

GARCÍA PÉREZ, Octavio (1997): *La punibilidad en el Derecho Penal* (Pamplona).

GILI PASCUAL, Antoni (2001): *La prescripción en Derecho Penal* (Pamplona).

GÓMEZ DE LA ESCALERA, Juan José (1993): “La prescripción del delito por paralización del procedimiento”, *La Ley*, pp. 919-933.

GÓMEZ MARTÍN, Víctor (2016): *La prescripción del delito. Una aproximación a cinco cuestiones aplicativas* (Madrid).

GÓMEZ ORBANEJA, Emilio (1947): *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de setiembre de 1882* (Barcelona).

GÓMEZ PAVÓN, Pilar (1989): “La prescripción del delito en el Código Penal”, en *Estudios de Derecho penal y Criminología. En homenaje al profesor José María Rodríguez Devesa* (Madrid) pp. 369-391.

GONZÁLEZ TAPIA, María Isabel (2003): *La prescripción en el Derecho Penal* (Madrid).

GRACIA MARTÍN, Luis (coord.) / BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel / ALASTUEY DOBÓN, M. Carmen (2000): *Lecciones de consecuencias jurídicas del delito*, 2.ª ed. (Valencia).

HELPER, Margareth (2017): “La prescrizione del reato: quali rapporti tra Diritto e Tempo in Germania, in Austria e, di recente, in Italia?”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 11, pp. 97-122.

HIPPEL, Robert von (1930): *Deutsches Strafrecht* (Berlin).

JÄHNKE, Burkhard (1994): “comentario a los §§ 77-79b StGB”, en B. JÄHNKE / H.W. LAUFHÜTTE / W. ODESKY (eds.), *StGB Leipziger Kommentar*, 17.ª ed. (Berlin).

JAKOBS, Günther (1991): *Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación* (trad. J. Cuello y J.L. Serrano, Madrid).

JAKOBS, Günther (1996): *Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional* (trad. M. Cancio y B. Feijóo, Madrid).

JAKOBS, Günther (1997): “Sobre la teoría de la pena” (trad. M. Cancio), *Revista Poder Judicial*, 47, pp. 145-163.

JESCHECK, Hans-Heinrich-WEIGEND, Thomas (1996): *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*, 5.ª ed. (Berlin).

KLUG, Ulrich (1965): “Die Verpflichtung des Rechtsstaats zur Verjährungsverlängerung”, *Juristenzeitung*, pp. 149-153.

- LORENZ, Max (1934): *Die Verjährung im Strafrechte* (Praga).
- LORENZ, Max (1966): “Über das Wesen der strafrechtliche Verjährung”, *Goldammer's Archiv*, pp. 371-374.
- LÜBKE, Otto (1930): *Die Verjährung im Strafrecht nach Reichsstrafgesetzbuch und den neueren Strafgesetzentwürfen* (Marienwerder).
- MEZGER, Edmund (1933): *Tratado de Derecho penal*, 2.ª ed. (trad. De J.A. Rodríguez Muñoz, Madrid).
- MIR PUIG, Santiago (2002): *Derecho penal. Parte general*, 6.ª ed. (Barcelona).
- MORILLAS CUEVA, Lorenzo (1980): *Acerca de la prescripción de los delitos y de las penas*, Granada.
- MOSER (1954): “Zur Frage der rechtlichen Natur der Strafverfolgungsverjährung §§ 66 ff. StGB”, *Goldammers's Archiv für Strafrecht*, pp. 301-306.
- PASTOR, Daniel R. (1993): *Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal* (Buenos Aires).
- PASTOR, Daniel R. (2001): “Acerca de presupuestos e impedimentos procesales y sus tendencias actuales”, en VVAA, *Nuevas formulaciones en las ciencias penales. Homenaje al Profesor Claus Roxin* (Córdoba), pp. 793-822.
- PEDREIRA GONZÁLEZ, Félix María (2000): “comentario a los arts. 130.5 y 6, 131, 133 y 134 del Código Penal”, en COBO DEL ROSAL (dir.), *Comentarios al Código Penal* (Madrid).
- PERRON, Walter (1999): “Überlegungen zum Verhältnis von Strafrecht und Strafprozessrecht”, en U. EBERT, P. RIESS, C. ROXIN, E. WAHLE (ed.), *Festschrift für Ernst-Walter Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999* (Berlin, New York), pp. 473-485.
- PRIETO RODRÍGUEZ, Javier I. (1998): “Hacia una reinterpretación de la prescripción penal”, *Actualidad Penal*, 20, pp. 385-405.
- PULITANÒ, Domenico (2015): “Il nodo della prescrizione”, *Diritto Penal Contemporaneo. Rivista trimestrale*, 1, pp. 20-31.
- RAGUÉS I VALLÈS, Ramon (2001): “Tres grandes dilemas de la dogmática penal del siglo XXI”, *Revista de Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales*, 2, pp. 523-545.
- RAGUÉS I VALLÈS, Ramon (2004): *La prescripción penal. Fundamento y aplicación* (Barcelona).
- RAGUÉS I VALLÈS, Ramon (2017): “La atenuante analógica de cuasiprescripción”, *InDret*, pp. 1-25.
- REY GONZÁLEZ, Carlos (1999): *La prescripción de la infracción penal (En el Código de 1995)*, (Madrid, Barcelona).
- RIGHI, Esteban (1996): “Los límites de la persecución penal y la tutela de derechos fundamentales”, *Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal*, 3, pp. 191-208.
- ROBINSON, Paul H. (2012): *Principios distributivos del Derecho penal. A quién debe sancionarse y en qué medida* (trad. M. Cancio e I. Ortiz de Urbina, Madrid, Barcelona, Buenos Aires).
- ROXIN, Claus (1997): *Strafrecht. Allgemeiner Teil*. Vol. I: Grundlagen Der Aufbau der Verbrechenslehre, 3.ª ed. (München).
- RUDOPHLI, Hans Joachim (1998): “comentario al § 78 y ss StGB, en *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 29.ª entrega, 7.ª ed. (Neuwied).
- STACKELBERG, Curt Freiherr von (1979): “Verjährung und Verwirkung des Rechts auf Strafverfolgung”, en ART. KAUFMANN / G. BEMMAN / D. KRAUSS / K. VOLK (eds.), *Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag* (München), pp. 759-769.

VIGANÒ, Francesco (2013): “Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo”, *Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale*, 3, pp. 18-42.

WALDER, Hans (1984): “Schuldpruch trotz Verfolgungsverjährung”, en R. HAUSER / J. REHBERG / G. STRATENWERTH (eds.), *Gedächtnisschrift für Peter Noll* (Zürich), pp. 313-317.

WELZEL, Hans (1993): *Derecho penal alemán. Parte general*, 11.^a ed., (trad. de J. Bustos y S. Yáñez), 4.^a ed. (Santiago de Chile).

ZAMORA MORENO, Miguel Ángel (1992): “La prescripción del delito en el copartícipe rebelde”, *Revista Jurídica de Catalunya*, pp. 155-165.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>